



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA

Piano Triennale per la PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2025-2027

aggiornato dall'avv.ta Anna Martinelli, nominata *Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza* del COA di Lucca nella seduta del 08/02/2023)

adottato con Delibera del Consiglio in data 31 gennaio 2025

Sommario		
Introduzione	Pag.	4
Sezione 1 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione	Pag.	5
1. Premessa introduttiva	Pag.	5
2. Organigramma	Pag.	6
3. Individuazione aree di rischio	Pag.	10
4. Valutazione del rischio ed adozione Misure di Prevenzione	Pag.	12
5. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente	Pag.	13
Sezione 2 - Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	Pag.	14
1. Introduzione	Pag.	15
2. Contenuti	Pag.	15
Appendice	Pag.	17
Allegato A - Schema aree di rischio		17
Allegato B - Misure di prevenzione		18
Allegato C - Attestazione responsabile della prevenzione della corruzione		

Introduzione

Nel rispetto della vigente normativa, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca (in carica per il quadriennio 2023/2026) ha nominato, nella persona della sottoscritta avvocatessa Anna Martinelli, consigliera priva di deleghe gestionali, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il Consiglio dell'Ordine deve adottare su proposta del RPCT un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza che:

- a) individui le attività anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto;
- b) preveda, per le attività individuate ai sensi della precedente lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) preveda, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, il quale è chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservazione del piano;
- d) definisca le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
- e) definisca le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individui specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. Per effetto della nuova disciplina, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sarà oggetto di un separato atto, ma parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono essere anche chiaramente indicati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Il presente documento costituisce l'aggiornamento annuale, per il triennio 2025-2027, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Consiglio dell'Ordine Forense.

Il presente documento è stato redatto in conformità a quanto stabilito da ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019¹, emanato con delibera n.1064 di data 13 novembre 2019, aggiornato con le semplificazioni previste dalla Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, nonché dal Piano Nazionale Anticorruzione 2022, emanato con delibera n. 7 di data 17 gennaio 2023, come aggiornato con delibera ANAC n. 606 d.d. 19 dicembre 2023 (PNA 2023).

L'obbligo di trasmissione all'ANAC per gli ordini professionali si ritiene assolto con la pubblicazione del PTPC sul sito web istituzionale sotto la sezione "Amministrazione Trasparente".

Gli ordini non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né a dotarsi dell'Organismo indipendente di Valutazione, né a dotarsi dell'PIAO (v. capitolo seguente).

Alla luce di quanto introdotto con delibera ANAC n. 777 dd. 24.11.2021 (e ribadito nel PNA 2022), nel contesto delle misure di semplificazione, l'approvazione del presente Piano può avvenire con cadenza triennale, salvo nei casi in cui, nell'anno precedente alla conferma, si presenti almeno una delle seguenti situazioni:

- siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- siano stati modificati gli obiettivi strategici.

Il Presente Piano integrato si articola in 2 Sezioni separate specificamente dedicate.

Sezione 1

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

1.Premessa introduttiva

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è realizzato in adempimento di un obbligo imposto dalla Legge n. 190/2012 esteso ai Consigli dell'Ordine con Delibera dell'ANAC n. 145/2014.

Tale Delibera è stata oggetto di impugnazione dinanzi al TAR Lazio il quale con sentenza n. 11391/2015 depositata in data 14/09/2015 nel rigettare il ricorso ha, comunque, dettato il principio generale in virtù del quale *la generalità e l'astrattezza della norma di legge in questione comporta, dunque, la sua applicabilità a tutti gli enti pubblici; ma perché tale applicazione avvenga concretamente occorre che le relative disposizioni siano adattate alla natura ed alle dimensioni di ogni singolo ente.*

Conseguentemente si è proceduto alla redazione del Piano tenendo conto della peculiarità del Consiglio dell'Ordine che svolge attività in favore degli iscritti all'Albo e/o Registro ed i cui componenti, sebbene eletti, prestano la loro attività a completo titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese per le eventuali trasferte fuori Distretto di Corte di Appello.

In particolare si evidenzia che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti (*Certificato idoneità rilasciato dalla Corte di Appello; certificato carichi pendenti Procura c/o Tribunale; fotocopia del documento di identità personale; fotocopia del codice fiscale*) ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita, delibera, **come atto dovuto**, l'iscrizione; tuttavia il giuramento dell'iscritto è subordinato al parere favorevole e di verifica da parte della Procura Circondariale e Distrettuale che, se esprimesse parere negativo, costringerebbe il Consiglio a revocare l'iscrizione deliberata.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di provvidenze pubbliche ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali. In particolare il Piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione di un OIV in dipendenza del mancato inserimento degli enti pubblici non economici nell'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante *Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*; né si è previsto, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi

per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.

Per completezza si segnala che l'articolo 6 del Decreto Legge n. 80/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e s.m.i.) ha introdotto, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative), l'obbligo di adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (cd. PIAO), al fine di *assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.*

Considerando i dubbi applicativi che frequentemente sorgono circa l'inclusione o meno degli ordini professionali tra gli enti di cui alla citata norma del Testo unico pubblico impiego, è stato necessario fornire chiarimenti anche in ordine alla soggezione o meno degli ordini forensi all'obbligo di adozione del PIAO.

Sul punto ANAC si è pronunciata in una nota di riscontro³, chiarendo in maniera definitiva che gli ordini non sono tenuti alla redazione del PIAO *"ove non ricorra una qualificazione normativa che consenta di ricondurli all'elenco di cui all'art. 1, co. 2, d. lgs. n. 165/2001"*.

Alla luce di tale interpretazione, per gli ordini forensi è dunque confermata l'adozione del PTPCT.

Non sono, altresì, previste, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine si è comunque dotato di una pianta organica.

La nuova pianta organica è stata deliberata dal COA in data 18 dicembre 2024.

Il Consiglio si sta avvalendo tramite agenzia interinale di una ulteriore impiegata con contratto ulteriormente rinnovato fino al 14 marzo 2025

2. Organigramma

(come indicato negli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022, approvato dal Consiglio dell'Autorità il 2 febbraio 2022, pag.13, i riferimenti normativi sono contenuti in appendice)

3. Destinatari del Piano

Le disposizioni del PTPC, oltre ai dipendenti, si applicano, nei limiti della compatibilità, anche ai seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio;
2. i componenti delle Commissioni (anche esterni), con la precisazione che trattasi di iscritti i quali hanno dato la loro disponibilità a fare parte delle commissioni senza riconoscimento di compensi e/o indennizzi, al pari dei consiglieri e con l'ulteriore precisazione che presso il Coa di Lucca nessuna commissione ha poteri decisionali, bensì solo di studio ed istruttoria;
3. i componenti della Comitato Pari Opportunità (CPO)
4. i componenti dell'Organismo di mediazione forense
5. i consulenti;
6. i revisori dei conti;
7. i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

I componenti eletti quali **Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati** di Lucca per il quadriennio 2023-2027 hanno rilasciato dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità - incompatibilità all'incarico ex art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d. lgs. 33/2013].

Componente (<i>nome e cognome</i>)	Titolo (<i>Presidente, Vicepresidente, Segretario Tesoriere, Consigliere, Componente</i>)
Avv. Flaviano Dal Lago	Presidente
Avv. Francesco Spina	Segretario
Avv. Carmela Piemontese	Tesoriere
Avv. Tiziano Simi	Vicepresidente
Avv. Valentina Breceovich	Consigliere
Avv. Paolo Cristofani Mencacci	Consigliere
Avv. Giovanni Del Carlo	Consigliere
Avv. Francesco Frezza	Consigliere
Avv. Sonia Mancini	Consigliere
Avv. Maria Cristina Marcucci	Consigliere
Avv. Anna Martinelli	Consigliere
Avv. Lorenzo Natali	Consigliere (subentrato quale primo non eletto al Consigliere Avv. Roberto Barsanti dimissionario)
Avv. Pier Luigi Pellini	Consigliere
Avv. Florenzo Storelli	Consigliere
Avv. Romano Zipolini	Consigliere

Personale dipendente

Componente	Qualifica
Laura Puccetti	Impiegata - C1 (CCNL personale non dirigente enti pubblici non economici)
Nadia Andreotti	Impiegata – A3 (CCNL personale non dirigente enti pubblici non economici)

Vincenza Maiorana	Impiegata-C1 (CCNL personale non dirigente enti pubblici non economici)
-------------------	---

Soggetti nominati Componenti esterni Commissioni istituite dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il quadriennio 2023-2026

Commissione	Componente	Titolo
Cassa Forense	Avv. Michele Giorgetti	componente
Commissione	Componente	Titolo
Patrocinio a spese dello stato	Avv. Giorgio Frezza	componente
Commissione	Componente	Titolo
Commissione diritto dello sport	Avv. Marco Poli, Avv. Andrea Lorenzetti, Avv. Stefano Pellacani	componenti
Rapporti con il CPO	Avv. Maria Grazia Fontana	componente
Rapporti con i giudici del settore esecuzione	Avv. Andrea Romagnoli	referente esterno

Il Comitato Pari Opportunità ha lo scopo di favorire l'accesso alla libera professione, alla formazione e qualificazione professionale delle donne nonché di contrastare i comportamenti discriminatori e di rimuovere ogni ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza sostanziale nella professione forense.

Comitato	Titolo
Avv. Maria Grazia Fontana	Presidente
Avv. Anna Martinelli	Segretario
Avv. Alessandro Menicucci	Tesoriere
Avv. Susanna Consorti	Componente
Avv. Giovanni Mastria	Componente
Avv. Ilaria Marchi	Componente
Avv. Valentina Mian	Componente

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 4.3.2010, n. 28, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca, con delibera del 22 dicembre 2010, ha costituito l'*Organismo di Mediazione Forense* di Lucca (OMF). L'OMF è una articolazione del COA e non ha un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quest'ultimo, pur essendo dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del COA. L'OMF svolge l'attività conciliativa e di mediazione prevista da D.Lgs. 28/2010 così come modificato dal Dlgs. n.216 del 27 dicembre 2024.

Direttivo OMF	Titolo
Avv. Flaviano Dal Lago	Presidente
Avv. Tiziano Simi	Responsabile
Avv. Lorenzo Natali	Consigliere
Avv. Paolo Cristofani Mencacci	Consigliere
Avv. Maria Cristina Marcucci	Consigliere
Avv. Anna Martinelli	Consigliere
Avv. Sonia Mancini	Consigliere

Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell'Ordine in virtù di contratto di fornitura servizi e consulenza per il quadriennio 2023-2026.

Tipo rapporto	Soggetto	Qualifica
Nomina ex lege	Avv. Ilio Menicucci	Revisore dei Conti
Nomina ex lege	Avv. Giovanni Iacomini	Revisore supplente
Consulenza	Dott. Gennaro Battimo	Responsabile Servizio prevenzione e sicurezza sul lavoro

Tra i consulenti vanno comunque indicati il consulente del lavoro d.ssa Veronica Martinelli ed il commercialista dott. Luca Conoscenti i quali, peraltro, non hanno ricevuto dall'attuale consiglio incarichi, ma sono i consulenti dell'Ordine da epoca precedente.

Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 d. l.vo n. 33/2013 così come modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b) d. lgs. 97 del 2016.

Responsabile per la transizione digitale ex art. 17 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82

Componente	Compito affidato	Delibera consiliare con cui è stato affidato l'incarico
Avv. Anna Martinelli	Responsabile Trasmissione e pubblicazione	6.4.2017, confermata con successiva delibera in data 8/2/2023
Avv. Valentina Breceovich	RTD	23/2/2023

3. Individuazione delle aree di rischio

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia, questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, conseguentemente, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

Va altresì aggiunto che il Consiglio degli avvocati di Lucca non ha mai previsto in capo a singoli componenti od a commissioni ristrette alcun potere decisionale, che resta concentrato nel solo Consiglio nella sua interezza, con l'unica eccezione dell'opinamento di parcelle di valore inferiore ad € 10.000 che viene rilasciato previo esame del documento da parte di due consiglieri. Le decisioni vengono quindi assunte quasi sempre in adunanza e ciò rappresenta la maggior garanzia contro i fenomeni corruttivi.

Per effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio.

Le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura.

A) Area acquisizione e progressione del personale

1. Reclutamento.
2. Progressioni di carriera.
3. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

Il Consiglio si ispira alle linee guida del CNF in materia e pertanto, ove sia necessario, adotterà procedure selettive per il reclutamento del personale in ossequio alla normativa vigente per il pubblico impiego in quanto applicabile agli ordini professionali.

B) Area servizi e forniture

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.
4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge.
5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al Patrocinio a spese dello Stato nel Settore Civile.

6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.

I provvedimenti di cui ai nn. 1-2 e 4 sono legati a precisi requisiti normativi che non prevedono spazi di discrezionalità.

I provvedimenti di cui al n. 3 vengono adottati in esecuzione del regolamento sulla formazione continua del CNF attualmente vigente e delle successive delibere.

I provvedimenti di cui al n. 5 sono adottati da due consiglieri deputati all'esame delle parcelle ove esse abbiano valore inferiore ad € 10.000, mentre per valori superiori la competenza al rilascio del parere è del Consiglio.

I provvedimenti di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato sono invece adottati dal Consiglio in attuazione, comunque, delle previsioni normative e secondo specifiche linee guida pubblicate sul sito web dell'Ordine.

Le richieste di conciliazione sono rivolte al Consiglio che procede al loro esame e conseguentemente designa due consiglieri affinché convochino le parti e presenzino all'incontro, di cui viene redatto verbale. La restituzione dei documenti viene curata direttamente dalla segreteria che ha cura di riscontrare gli elenchi di documenti/atti oggetto di restituzione con rilascio di ricevuta da parte del cliente dell'iscritto.

Con la sola eccezione degli opinamenti di parcelle di valore inferiore ad € 10.000, e della gestione degli incontri volti alla conciliazione tra iscritto e cliente, i provvedimenti sono assunti dal Consiglio nella sua interezza.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.
2. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.
3. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.

A tali incombenzi provvedono l'ufficio, il segretario ed il tesoriere, per le rispettive competenze. Ove a seguito della inadempienza dell'iscritto si renda necessaria l'apertura del procedimento amministrativo, ogni competenza è rimessa al Consiglio nella sua interezza.

4.Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi e non soggetta a valutazioni soggettivi discrezionali si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 ai profili soggettivi ed oggettivi del procedimento così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (*basso=0, medio=1, alto=2*).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati e adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell'area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo giusta quanto elaborato nell'allegato A.

Richiedente	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
Introduzione Procedimento	<i>Valore</i>
Requisiti vincolanti	0
Requisiti non vincolanti	1
Nessun requisito	2
Istruttoria	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2
Istruttore	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
Organo Decidente	<i>Valore</i>
Collegiale	0
Commissione	1
Singolo componente	2
Decisione	<i>Valore</i>
Regole vincolanti	0
Regole non vincolanti	1
Discrezionalità totale	2

All'individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l'applicazione ad ogni processo nell'analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree della seguente formula matematica

$$\frac{(\text{Somma Fattori di rischio relativo ottenuti}) * (\text{valore massimo del fattore rischio relativo al processo analizzato})}{(\text{Somma Fattori di rischio relativo del processo analizzato})}$$

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

In atto separato, ma parte integrante del presente piano, gli allegati A e B.

L'**Allegato A**, ha ad oggetto i criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell'area di analisi: nelle tabelle, ivi riportate, per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore *Somma Fattori di rischio relativi*.

L'allegato è stato elaborato tenendo conto di quanto specificato sopra in ordine all'adozione dei vari provvedimenti amministrativi.

L'**Allegato B** ha ad oggetto la tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio ed alle Misure di Prevenzione adottate.

5. Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente

Il Consiglio, attraverso il Consigliere Segretario, provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti ad illustrare il Codice di Comportamento e le modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

A tal fine ad ogni dipendente è stata consegnata in forma cartacea ed in forma elettronica con link sul desktop del computer in uso del D. P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante "*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*" unitamente al Codice Etico elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza.

Il personale dipendente è stato invitato a dare rigida applicazione al Codice di Comportamento.

Sezione 2

Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

1. Introduzione

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplica attraverso l'accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed alla attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita Sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

2. Contenuti

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Consiglio

La Sezione *Amministrazione Trasparente* ha un *link* sulla *Home Page* del sito web del Consiglio che trasferisce l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali ai sensi del d. l.vo 196/2003.

In particolare, di seguito i contenuti delle singole pagine web che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni cambiamento dei suoi contenuti per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive (in parentesi l'articolo di riferimento del D. L.vo. n. 33/2013)

A) Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)

Sono pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio e provvedimenti di carattere amministrativo generale indirizzati agli iscritti e relativi ai servizi resi dal Consiglio

B) Dati concernenti i componenti dei consiglieri (Art. 14)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti con allegato CV e dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità - incompatibilità all'incarico ex art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, oltre alla pubblicazione degli atti relativi a dimissioni e nuove nomine¹.

C) Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)

La pagina web contiene l'indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio; relativamente agli incarichi conferiti dal presente Consiglio – in carica dal 2023 – sono pubblicati i dati e documenti previsti dall'art. 15 d. l.vo 33/2013.

Nella medesima pagina web sono indicati i nominativi del revisore dei conti titolare e supplente unitamente all'atto di

¹ Con riferimento agli obblighi di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 14 si suggerisce di fare rinvio alla voce del bilancio che ha ad oggetto le spese sostenute per gli organi dell'Ente. Inoltre si rammenta che ai componenti il Consiglio non si applica la restante previsioni di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d. lgs. 33/2013].

nomina da parte del Presidente del Tribunale.

Due consulenti non hanno ricevuto incarico dall'attuale consiglio in carica ma forniscono la loro collaborazione da tempo a favore dell'Ordine.

D) Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21)².

La pagina web indica la pianta organica del Consiglio dell'ordine ed il costo annuo del personale

Infine, la pagina contiene il link di accesso alla pagina dell'ARAN relativa al C.C.N.L. del personale dipendente.

E) Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)

Il consiglio non esercita compiti di vigilanza su altri enti pubblici o di diritto privato in controllo pubblico, né possiede partecipazioni in società di diritto privato.

F) Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)³

La pagina è destinata a contenere gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto, concernenti:

a) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

G) Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26)⁴ con la pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27)

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di associazioni per la coorganizzazione di eventi il cui vantaggio sia superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico con l'elencazione dei dati del soggetto beneficiato.

La pagina indica altresì sovvenzioni a favore di privati decise nell'ambito delle proprie prerogative e secondo regolamento da parte del Consiglio dell'Ordine, con la precisazione per cui i dati personali del beneficiario non vengono pubblicati in quanto trattasi di contributi per ragioni di disagio legati a condizioni economiche o di salute precarie.

² L'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l'art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016.

³ Gli obblighi di cui all'art. 23 del d. lgs. 33 del 2013 sono stati semplificati dall'art. 22 del d. lgs. 97 del 2016 che semplifica le previsioni di cui all'articolo 23 del d. lgs n. 33 del 2013, in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l'obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l'assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l'obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall'articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l'obbligo di pubblicarne il contenuto, l'oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

⁴ L'articolo 23 del d. lgs. 97 del 2016, intervenendo sull'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013, elimina l'obbligo della rilevazione d'ufficio e la segnalazione all'ANAC in capo al responsabile della prevenzione della corruzione in merito alla mancata pubblicazione dei dati relativi agli atti di concessione di sovvenzioni e altri contributi.

H) Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene i link per il download dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall'Assemblea degli iscritti.

I) Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

Il Consiglio non ha la titolarità di beni immobili

L) Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35)

La pagina web contiene i dati previsti dall'art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio.

In particolare, i procedimenti amministrativi riguardanti la iscrizione all'albo ed al registro, la formazione delle commissioni, i procedimenti di ammissione al gratuito patrocinio.

Per evitare duplicazioni di indicazioni all'interno del sito dell'Ordine, sono stati indicati i link alle specifiche sezioni del sito che contengono le informazioni utili.

M) Dati relativi alle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 d. l.vo 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare, i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c

APPENDICE - riferimenti normativi

A) Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

- a. Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- b. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" [Il concetto di corruzione non è definito nella legge 190. Tuttavia come osservato dalla circolare n.1 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 25 gennaio 2013, "il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati". Pertanto, precisa di seguito il DFP nella medesima circolare, le situazioni rilevanti non si esauriscono nella violazione degli articoli 318, 319, 319-ter del CP e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al Titolo II Capo I del CP, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite].
- c. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- d. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- e. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- f. DPR 16 aprile 2013, n.62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- g. Delibera ANAC n.75 del 24 ottobre 2013 recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni";
- h. Legge 27 maggio 2015, n.69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione,

di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;

- i. Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (GU 8 giugno 2016, n.132);
- j. Piano Nazionale Anticorruzione 2016 pubblicato in GU, serie generale, n.197 del 24 agosto 2016;
- k. Piano Nazionale Anticorruzione 2019, emanato con delibera n.1064 del 13 novembre 2019;
- l. Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 2.2.2022
- m. Piano Anticorruzione 2022, adottato con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023.

B) Disposizioni relative alla normativa di settore.

- a. Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante “*Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense*”.

I) Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

- b. Articolo 314 c.p. - Peculato.
- c. Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
- d. Articolo 317 c.p. - Concussione.
- e. Articolo 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.
- f. Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
- g. Articolo 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.

- h. Articolo 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- i. Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- j. Articolo 318 c.p. - Istigazione alla corruzione.
- k. Articolo 323 c.p. - Abuso d'ufficio.
- l. Articolo 326 c.p. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.
- m. Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
- n. Articolo 346 bis - Traffico di influenze illecite.
- o. Articolo 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità-
- p. Articolo 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

Articolo 353 bis c.p. – Turbata libertà del procedimento d per i versamenti diretti da parte dell'interessato.